

VIA LIBERA DEL SENATO

Dalla sanatoria ai controlli motivati, il Dl fiscale è legge

Andrea Maria Candidi — a pag. 7

Dalla sanatoria ai controlli motivati, ok al decreto fiscale

Il voto al Senato. Via libera al nuovo ravvedimento speciale
Tra le novità l'addio all'addizionale Irpef del 10% sulle stock option

Andrea Maria Candidi

Parte la nuova edizione del ravvedimento speciale accompagnata da maggiore rigore nelle verifiche fiscali in azienda. Sono i due capitoli che caratterizzano il passaggio parlamentare del decreto fiscale (Dl 84/2025), la cui legge di conversione ha avuto ieri il via libera definitivo del Senato con voto per alzata di mano.

Diventa così operativo il ravvedimento speciale che consentirà, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (Isa) e che aderiscono al concordato preventivo, di sanare le annualità 2025-2026 versando la sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'Irap. In pratica, una riedizione di questo ravvedimento, analoga a quanto previsto per il biennio 2024-2025. La novità più importante è che l'accesso alla sanatoria sarà possibile dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026, visto che solo in questo periodo sarà possibile effettuare i versamenti necessari per bloccare l'effetto di possibili accertamenti sulle annualità bonificabili (dal 2019 al 2023). Il versamento della sostitutiva deve essere effettuato o in un'unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026 o in massimo di 10 rate mensili (con interessi) a partire dal 15 marzo 2026.

La seconda novità è quella destinata a mettere paletti alle verifiche fiscali in azienda. Una modifica allo Statuto del contribuente stabilisce che negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti dai verificatori di Entrate e Guardia di Finanza «dovranno essere

espressamente e adeguatamente indicate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso». Con questo intervento il Parlamento risponde alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per le regole poco garantiste sugli accessi fiscali in azienda. La nuova stagione degli accessi in azienda riguarda però solo il futuro, perché l'indicazione e la motivazione a supporto dell'accesso si applicheranno agli atti di autorizzazione e ai verbali redatti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre restano comunque validi gli atti e i provvedimenti già adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti prima del nuovo corso.

Arriva poi l'addio all'addizionale Irpef del 10% sui compensi variabili (bonus e/o stock option) erogati a manager/dirigenti e amministratori di holding industriali superiori a una volta la retribuzione fissa. Una modifica che si applicherà già dall'anno d'imposta 2025 e quindi per le ritenute già operate e versate nei primi mesi dell'anno comporterà la necessità di procedere al recupero effettuando un conguaglio alla prima scadenza di versamento utile (si veda il Sole 24 Ore del 22 luglio).

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione ce n'è anche una finalizzata a ridurre il contenzioso tributario pendente: potrà essere considerata estinta la lite sulle cartelle oggetto della rottamazione quater anche dopo il pagamento della prima o unica rata, senza dovere quindi attendere il

completamento del piano dei versamenti sino a fine novembre 2027. Tale norma era contenuta nelle bozze iniziali del decreto e poi non è entrata nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ma ora «ritorna», anche dopo la richiesta formulata dal Csm tra le soluzioni da adottare per smaltire l'arretrato (con una particolare attenzione alla Cassazione) e aiutare a centrare gli obiettivi Pnrr.

Nel passaggio parlamentare il testo si è arricchito poi di una mini salvaguardia per l'esclusione a partire dal 1° luglio scorso delle società quotate dall'ambito operativo dello split payment Iva. La norma iniziale del decreto precisa che lo stop alla scissione dei pagamenti per le società quotate al Ftse Mib si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio. Ora, con l'emendamento approvato nell'esame alla Camera, «sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione» del provvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPLIT, SALVATE LE QUOTATE

Arriva la mini salvaguardia per le quotate escluse, a partire dal 1° luglio scorso, dall'ambito operativo dello split payment Iva. La modifica al decreto fiscale introdotta alla Camera fa ora salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.



La richiesta di documenti non blocca il ravvedimento

I requisiti

L'adesione è invece preclusa se la notifica del controllo arriva entro la fine del 2025

**Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

Il ravvedimento speciale previsto nell'iter di conversione in legge del decreto fiscale (Dl 84/2025) non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Rimane dunque, anche nel ravvedimento speciale bis, la causa di sbarramento legata all'avanzare di una procedura di accertamento sulla singola annualità che per inibire la sanatoria deve in ogni caso manifestarsi nei modi e nelle forme sopra richiamati.

Di converso se il contribuente dovesse essere raggiunto da un semplice invito/richiesta di documentazione che poi entro il 31 dicembre 2025 non sfocia in alcuno degli atti enunciati, nulla osterebbe al perfezionamento della sanatoria.

In altre parole se un controllo è in corso ma non notificato entro il 31 dicembre 2025, resta certamente la possibilità di aderire all'istituto.

La peculiarità di questa edizione,

come già osservato sulle colonne di questo giornale, è che i versamenti del ravvedimento speciale si potranno effettuare solo a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 15 marzo 2026 con il numero massimo delle rate da pagare che scende a 10 contro le 24 dello scorso anno.

Il perfezionamento dell'opzione si verifica a seguito di pagamento degli importi dovuti per ciascuna annualità e con il versamento di tutte le rate in caso di opzione per la rateazione. In ipotesi di pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di versamento della rata successiva non è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione.

Va evidenziato come, generalmente (salvi i casi di intervenuta decadenza), anche solo il pagamento della prima rata sia ostativo alla notifica degli atti di accertamento prevista dall'articolo 39 del Dpr 600/1973 almeno fintanto che non si decade dal ravvedimento speciale, anche se come sopra evidenziato è il pagamento di tutte le rate che consente il perfezionamento dell'intera procedura sulla singola annualità.

L'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata per tutti i periodi oggetto della sanatoria (nel possesso dei necessari requisiti), oppure solo per alcune annualità.

Come abbiamo appreso dalla prima tornata del ravvedimento speciale quel che non si può fare è sanare solo le imposte dirette o solo l'Irap scindendo i relativi versamenti. All'interno della singola annualità infatti vanno versati sia l'imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi sia quella sull'Irap (ovviamente se qualora dovuta).

Inoltre va sottolineato come, seppur siamo ancora in attesa del provvedimento attuativo dell'agenzia delle Entrate sulla riedizione della sanatoria, si ritiene che il pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive per il ravvedimento speciale potrà essere adempiuto anche mediante compensazione di altri tributi a credito del contribuente, così come avvenuto nella prima edizione della sanatoria.

In quest'ottica si segnala che anche per la sanatoria bis valgono le stesse regole in tema di adempimento previste da parte di società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir.

Il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può anche in questa edizione essere effettuato dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) che imputano il reddito ai soci per trasparenza ex articoli 115 e 116 del Tuir.

Modalità quest'ultima che si fa certamente preferire sotto il profilo operativo, poiché permette di evitare il proliferare di modelli F24 nonché consente un monitoraggio più immediato sul buon fine della procedura. In caso contrario, infatti, in ipotesi di pagamento effettuato dai singoli soci, il mancato riscontro anche di uno solo di essi rischia di invalidare l'intera procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impatto

DS6901 DS6901

Il costo del ravvedimento speciale per chi aderirà al concordato preventivo biennale 2025-2026. Importi in euro

ANNO	VOTO	REDDITO	PERCENTUALE INCREMENTO	MAGGIOR REDDITO/ VALORE DELLA PRODUZIONE	SOSTITUTIVA			IRAP (**) IMPORTO
					PERCENTUALE	IMPORTO (*)	IMPORTO DOVUTO (*)	
DITTA INDIVIDUALE ARTIGIANA CON ATTIVITÀ DI IMPRESA DI PULIZIE (CODICE ATECO 81.21.00)								
2019	8,50	49.765	10%	4.976,5	10%	497,65	1.000,00	194,08
2020	3,95	29.880	40%	11.952,0	15%	1.254,96	1.254,96	466,13
2021	10,00	58.320	5%	2.916,0	10%	204,12	1.000,00	113,72
2022	7,20	54.280	20%	10.856,0	12%	1.302,72	1.302,72	-
2023	8,25	62.275	10%	6.227,5	10%	622,75	1.000,00	-
Totale							5.557,68	773,94
SRL CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE (CODICE ATECO 25.11.00)								
2019	(***)	185.534	25%	46.383,50	12,5%	5.797,94	5.797,94	1.808,96
2020	(***)	156.540	25%	39.135,00	12,5%	3.424,31	3.424,31	1.068,39
2021	(***)	176.915	25%	44.228,75	12,5%	3.870,02	3.870,02	1.207,44
2022	6,90	229.166	20%	45.833,20	12%	5.499,98	5.499,98	1.787,49
2023	8,50	243.595	10%	24.359,50	10%	2.435,95	2.435,95	950,02
Totale							21.028,20	6.822,30

(*) anno 2020 e 2021 importo ridotto del 30% causa Covid; (**) Aliquota al 3,9%; (***) Contribuente multiattività: percentuale di incremento 25% e imposta sostitutiva al 12,5%

Le altre novità

1

STOCK OPTION

Niente ritenuta del 10 per cento

Dal periodo di imposta 2025 è esclusa l'applicazione dell'addizionale Irpef del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da bonus e stock option, se superiori alla retribuzione, nelle società di partecipazione non finanziaria e assimilati. Per le ritenute già operate e versate nei primi mesi dell'anno sarà necessario procedere al recupero

2

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Rottamazione, basta la prima rata

L'effettivo perfezionamento della rottamazione quater si realizza con il versamento della prima o unica rata del dovuto. L'estinzione è dichiarata dal giudice dietro presentazione della dichiarazione di adesione o di riammissione alla definizione agevolata e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata

3

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Esenzione Imu, conta l'iscrizione al registro

In merito all'esenzione dall'Imu per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali, ai fini dell'applicazione per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive e dilettantistiche, è rilevante la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive, a valere dall'anno di iscrizione in tale registro